MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 OTTOBRE 2023, N. 136

(1)

Versione in vigore dal 10 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico
Estremi	Decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2023

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 9 ottobre 2023, n. 136 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanziamento-di-investimenti-di/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-9-ottobre-2023-n-136

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it